



Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV)

AVAMPROGETTO del 15.3.2019

del...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. agli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, nell'ambito della loro attività economica; e
- b. ai fornitori di servizi di piattaforma, nell'ambito della loro attività economica.

² Ai programmi televisivi di emittenti svizzere ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione (LRTV), alla televisione in differita e all'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV si applicano esclusivamente le disposizioni della LRTV.

RS

¹ RS **101**

² FF **2016** ...

³ RS **784.40**

³ Ai fornitori di giochi in denaro si applicano esclusivamente le disposizioni della legge federale del 29 settembre 2017⁴ sui giochi in denaro.

Art. 3 Oggetto

La presente legge disciplina, in relazione alla protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi:

- a. le prescrizioni per l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età;
- b. le misure concernenti i servizi di piattaforma;
- c. i requisiti per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori, la procedura per la dichiarazione del loro carattere vincolante e la regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale;
- d. le competenze in materia di esecuzione e di vigilanza;
- e. il coordinamento.

Art. 4 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *operatore del settore dei film o del settore dei videogiochi*: persona fisica o giuridica che produce film o videogiochi, li distribuisce o si occupa del loro commercio, fornisce supporti audiovisivi o servizi a richiesta, oppure organizza eventi;
- b. *fornitore*: persona fisica o giuridica, che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi;
- c. *organizzatore di eventi*: persona fisica o giuridica, che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi nel quadro di eventi pubblici;
- d. *servizio a richiesta*: servizio il cui scopo principale consiste nel mettere pubblicamente a disposizione film o videogiochi selezionati dal fornitore, accessibili su richiesta del consumatore al momento scelto da quest'ultimo; i servizi che mettono a disposizione i film unicamente sotto forma di notizie audiovisive non sono considerati servizi a richiesta ai sensi della presente legge;
- e. *servizio di piattaforma*: servizio il cui scopo principale consiste nel mettere pubblicamente a disposizione una piattaforma digitale sulla quale gli utenti possono caricare autonomamente e fruire di film o videogiochi, il cui contenuto è organizzato dal fornitore del servizio di piattaforma;
- f. *descrittori di contenuto*: pittogrammi che illustrano determinati tipi di contenuti che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni.

⁴ RS 935.51

Capitolo 2: Film e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici o tramite servizi a richiesta**Sezione 1: Indicazione dell'età minima e controllo dell'età****Art. 5** Indicazione dell'età minima e descrittori di contenuto

¹ I fornitori di supporti audiovisivi e di servizi a richiesta possono rendere accessibili soltanto film e videogiochi recanti in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima richiesta e i descrittori di contenuto del caso.

² Gli organizzatori di eventi devono esporre in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto per i film e i videogiochi nei punti di vendita dei biglietti e nei luoghi di svolgimento degli eventi.

³ I film e i videogiochi senza contenuti che possono nuocere allo sviluppo di minorenni, non devono indicare dei descrittori di contenuto.

Art. 6 Controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi

¹ I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi devono procedere a un controllo dell'età presso i minorenni. Se un minorenne non ha l'età minima richiesta, devono negargli l'accesso al film o al videogioco.

² Sono previste le seguenti eccezioni:

- a. i fornitori di supporti audiovisivi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell'età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto. È fatto salvo l'articolo 197 capoverso 1 del Codice penale⁵ (CP);
- b. gli organizzatori di eventi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell'età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto e se il film o il videogioco non è autorizzato soltanto per gli adulti. È fatto salvo l'articolo 197 capoverso 1 CP;
- c. gli organizzatori di tornei di videogiochi possono far partecipare un minorenne a un torneo dedicato a un videogioco che non potrebbe essergli reso accessibile a causa della sua troppo giovane età, se ha il consenso scritto di un detentore dell'autorità parentale.

Art. 7 Controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta

¹ I fornitori di servizi a richiesta devono prendere provvedimenti adeguati per impedire l'accesso di minorenni a contenuti inappropriati per loro.

² Come minimo devono provvedere a:

- a. implementare e gestire un sistema di controllo dell'età;
- b. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale.

⁵ RS 311.0

³ Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi a richiesta rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Sezione 2: Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Art. 8 Principio

Nel settore del film e in quello dei videogiochi una regolamentazione in materia di protezione dei minori emanata da un'organizzazione per la protezione dei minori degli operatori del rispettivo settore può essere dichiarata vincolante anche per gli operatori che non sono membri dell'organizzazione in questione.

Art. 9 Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori

¹ Una regolamentazione in materia di protezione dei minori può essere dichiarata vincolante se l'organizzazione per la protezione dei minori che la emana adempie i seguenti requisiti:

- a. il suo scopo principale è la protezione dei minori nel proprio settore;
- b. è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;
- c. è rappresentativa del proprio settore;
- d. è attiva a livello nazionale;
- e. ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all'applicazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni per la protezione dei minori secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 10 Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori disciplina almeno i seguenti punti:

- a. il sistema di classificazione dell'età applicabile;
- b. l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto, il controllo dell'età e l'impiego di trailer e filmati pubblicitari resi accessibili insieme al film principale o al videogioco nonché le necessarie disposizioni transitorie;
- c. la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;
- d. la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all'età fissata per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione;
- e. l'informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione;

- f. le modalità con cui la competente organizzazione per la protezione dei minori controlla l'attuazione della regolamentazione, in particolare ricorrendo a test di acquisto o di entrata oppure alla creazione di conti test;
- g. le misure in caso di violazione della regolamentazione da parte degli operatori che sono membri dell'organizzazione;
- h. la ripartizione delle spese per l'elaborazione e l'attuazione della regolamentazione.

Art. 11 Sistemi di classificazione in base all'età

¹ Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori stabilisce un proprio sistema di classificazione in base all'età fondato sulle conoscenze attuali riguardo alla protezione dei minori.

² Il sistema di classificazione in base all'età deve prevedere:

- a. criteri uniformi per la classificazione di tutti i film o videogiochi;
- b. almeno cinque categorie d'età, la più alta delle quali deve riservare l'accesso esclusivamente agli adulti;
- c. la classificazione automatica di un film o videogioco nella categoria d'età più alta, se non è indicata alcuna età minima;
- d. descrittori di contenuto.

³ Le organizzazioni per la protezione dei minori devono provvedere ad adeguare il sistema di classificazione in base all'età, se ciò risulta necessario in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze.

Art. 12 Sportelli per la protezione dei minori e reclami

¹ Gli sportelli per la protezione dei minori trattano reclami concernenti film o videogiochi e richieste di informazioni relative alla protezione dei minori.

² I reclami devono essere presentati in forma scritta e motivati.

³ Gli sportelli devono trattare i reclami entro un termine adeguato, ma al più tardi entro 30 giorni. Devono comunicare per scritto agli interessati i risultati delle loro verifiche.

⁴ Una volta all'anno gli sportelli devono fare rapporto all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) su numero, contenuto ed esito dei reclami trattati nonché sulle eventuali misure prese dalla rispettiva organizzazione in materia di protezione dei minori in seguito ai reclami conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera g.

⁵ L'UFAS può esigere in qualsiasi momento di consultare tutta la documentazione relativa ai reclami.

⁶ Il trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni è gratuito.

Art. 13 Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori

¹ Una regolamentazione in materia di protezione dei minori è dichiarata vincolante su richiesta della rispettiva organizzazione per la protezione dei minori.

² La richiesta deve essere presentata all'UFAS in forma scritta. Alla richiesta va allegata la regolamentazione in materia di protezione dei minori in tutte le lingue ufficiali.

Art. 14 Esame della regolamentazione in materia di protezione dei minori

¹ L'UFAS esamina se la regolamentazione in materia di protezione dei minori soddisfi i requisiti di cui agli articoli 9–12.

² Consulta i Cantoni e può ricorrere a esperti esterni.

³ Se l'UFAS ritiene che i requisiti di cui agli articoli 9–12 siano soddisfatti, si presenta al Consiglio federale una richiesta di dichiarazione del carattere vincolante.

⁴ Se l'UFAS ritiene che i requisiti di cui agli articoli 9–12 non siano soddisfatti, rinvia la regolamentazione in materia di protezione dei minori all'organizzazione competente.

Art. 15 Dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori e sua pubblicazione

¹ Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori.

² Stabilisce a quali disposizioni della regolamentazione si applica la dichiarazione del carattere vincolante. Le disposizioni concernenti le misure in caso di violazione della regolamentazione non sono dichiarate vincolanti.

³ Le regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti sono pubblicate nel Foglio federale. Nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è pubblicato un riferimento alla dichiarazione del carattere vincolante.

Art. 16 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante

¹ Se una regolamentazione in materia di protezione dei minori dichiarata vincolante non soddisfa più i requisiti stabiliti nella presente legge, il Consiglio federale revoca la dichiarazione del carattere vincolante. La revoca è pubblicata nel Foglio federale.

² La dichiarazione del carattere vincolante decade, se una modifica della regolamentazione in materia di protezione dei minori entra in vigore prima che il Consiglio federale abbia deciso in merito a un'eventuale richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della disposizione modificata.

Sezione 3: Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale

Art. 17

¹ Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione in materia di protezione dei minori che preveda gli elementi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a-f per il settore dei film o quello dei videogiochi, se:

- a. non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- b. la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.

² Può incaricare terzi di controllare l'attuazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori e di istituire uno sportello.

Capitolo 3: Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma

Art. 18

¹ I fornitori di servizi di piattaforma devono prendere provvedimenti adeguati per proteggere i minorenni da contenuti inappropriati per loro.

² Come minimo devono provvedere a:

- a. implementare e gestire un sistema di controllo dell'età;
- b. implementare e gestire un sistema che permetta agli utenti di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma contenuti inappropriati per i minorenni.

³ Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di piattaforma rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Capitolo 4: Test

Art. 19 Test di acquisto e test di entrata

¹ Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e l'UFAS possono svolgere test di acquisto e test di entrata o farli svolgere da organizzazioni specializzate autorizzate.

² Per test di acquisto si intende l'acquisto o il tentato acquisto, da parte di un minorenne, di un supporto audiovisivo che non dovrebbe essergli reso accessibile, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate autorizzate allo svolgimento di test di acquisto.

³ Per test di entrata si intende l’accesso o il tentato accesso, da parte di un minorenne, a un evento pubblico cui non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate autorizzate allo svolgimento di test di entrata.

Art. 20 Creazione di un conto test

¹ Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni di protezione dei minori e l’UFAS possono creare o far creare conti test presso servizi a richiesta.

² Nel quadro dei suoi compiti di vigilanza, l’UFAS può creare o far creare conti test presso servizi di piattaforma.

³ Per creazione di un conto test si intende la creazione o la tentata creazione di un conto test presso un servizio a richiesta o un servizio di piattaforma, al fine di verificare la presenza delle limitazioni di accesso in base all’età prescritte.

Art. 21 Coordinamento dei test

¹ L’UFAS coordina i suoi test di acquisto con quelli dei Cantoni.

² Le organizzazioni per la protezione dei minori devono annunciare preventivamente i loro test all’autorità di vigilanza competente.

Art. 22 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali

¹ In procedimenti penali possono essere utilizzate soltanto le informazioni acquisite mediante test ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni.

² I test devono essere stati svolti come segue:

- a. i test sono stati svolti dalle autorità stesse o da organizzazioni specializzate autorizzate;
- b. i minorenni e i detentori dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione ai test;
- c. l’autorità competente o un’organizzazione specializzata autorizzata ha constatato che i minorenni:
 1. sono idonei all’attività prevista, e
 2. sono stati sufficientemente preparati a svolgerla;
- d. i minorenni hanno svolto la loro attività anonimamente e sotto la sorveglianza di un adulto;
- e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere la vera età dei minorenni;
- f. i test sono stati immediatamente verbalizzati e documentati.

Art. 23 Disposizioni d’esecuzione relative ai test

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la vigilanza sulle organizzazioni specializzate;

- b. i dettagli riguardanti il reclutamento, la preparazione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
- c. i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione dei test svolti;
- d. i riscontri ai fornitori e agli organizzatori di eventi interessati in merito ai test svolti.

Capitolo 5: Vigilanza

Art. 24 Compiti di vigilanza delle organizzazioni per la protezione dei minori

Le organizzazioni per la protezione dei minori devono vigilare sul rispetto delle proprie regolamentazioni in materia di protezione dei minori; esse devono applicare le misure ivi previste in caso di violazione delle sue disposizioni da parte dei propri membri.

Art. 25 Compiti di vigilanza dei Cantoni

¹ Ogni Cantone ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi che rendono accessibili film o videogiochi sul suo territorio.

² I Cantoni presentano annualmente all'UFAS un rapporto in cui rendono conto della loro attività di vigilanza e delle pene inflitte conformemente agli articoli 32–34.

Art. 26 Compiti di vigilanza dell'UFAS

¹ L'UFAS ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti:

- a. l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi che rendono accessibili film o videogiochi su Internet;
- b. l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto, il sistema di controllo dell'età e il sistema di controllo parentale da parte dei fornitori di servizi a richiesta;
- c. il sistema di controllo dell'età e il sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni da parte dei fornitori di servizi di piattaforma.

² Riceve le segnalazioni delle persone che non concordano con i risultati delle verifiche di uno sportello in merito a un reclamo.

Capitolo 6: Coordinamento

Art. 27

L'UFAS coordina le misure di protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi e garantisce lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli organi coinvolti.

Capitolo 7: Rapporti annuali e valutazioni

Art. 28 Rapporti annuali

¹ L'UFAS pubblica annualmente un rapporto contenente informazioni sull'attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni e sulle pene inflitte dai Cantoni conformemente agli articoli 32–34.

² Le organizzazioni per la protezione dei minori pubblicano annualmente un rapporto contenente informazioni:

- a. sulla loro attività di controllo;
- b. sulle misure prese in caso di violazione della regolamentazione da parte dei propri membri;
- c. sui reclami trattati dagli sportelli.

Art. 29 Valutazioni e rapporti destinati al Consiglio federale

¹ L'UFAS valuta regolarmente l'efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la presente legge.

² Ogni cinque anni presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati delle valutazioni.

Capitolo 8: Finanziamento

Art. 30 Ripartizione delle spese

¹ Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. È fatta salva la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 31.

² Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi che non sono membri delle organizzazioni per la protezione dei minori del rispettivo settore devono partecipare alle spese da esse sostenute per l'elaborazione e l'attuazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti.

³ Se emana prescrizioni conformemente all'articolo 17, il Consiglio federale obbliga gli operatori del settore dei film o di quello dei videogiochi a partecipare alle spese di esecuzione.

Art. 31 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per i test svolti dall'UFAS e gli importi massimi per gli emolumenti che i Cantoni possono riscuotere per lo svolgimento di test.

² Per i test che non danno luogo a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 32 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi rende accessibile un film o un videogioco e omette intenzionalmente di:

- a. esporre in modo ben visibile l'indicazione dell'età e i descrittori di contenuto (art. 5);
- b. procedere a un controllo dell'età (art. 6) oppure implementare o gestire un sistema di controllo dell'età (art. 7 cpv. 2 lett. a e 18 cpv. 2 lett. a);
- c. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 7 cpv. 2 lett. b);
- d. implementare o gestire un sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni (art. 18 cpv. 2 lett. b).

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 33 Infrazioni commesse nell'azienda

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo valgono anche per le autorità cantonali.

Art. 34 Perseguimento penale

¹ Le contravvenzioni di cui all'articolo 32 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² L'UFAS può segnalare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale le contravvenzioni rilevate nel quadro della sua attività di vigilanza.

⁶ RS 313.0

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni

I Cantoni adeguano le loro leggi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36 Esecuzione

I Cantoni sono preposti all'esecuzione della presente legge, laddove essa non è delegata alla Confederazione.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.